REGOLAMENTO (CEE) N. 483/77 DEL CONSIGLIO

dell'8 marzo 1977

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune originari del Marocco (1977/1978)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (2), firmato il 27 aprile 1976, prevede all'articolo 14 per taluni vini a denominazione di origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari del Marocco, l'esenzione dai dazi doganali all'importazione nella Comunità entro i limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 50 000 hl ; che questi vini devono essere presentati in recipienti contenenti due litri o meno ; che tuttavia la Comunità si è dichiarata disposta ad applicare ai vini esportati sfusi, per il periodo di un anno e nei limiti di un volume non superiore a 20 000 hl, le disposizioni di cui sopra ; che i vini sfusi devono essere conformi a norme di condizionamento ; che i prezzi praticati per tali vini all'importazione nella Comunità devono in ogni momento essere almeno pari ai prezzi di riferimento comunitari loro applicabili ; che tali vini devono essere accompagnati da un certificato di denominazione di origine conforme al modello di cui all'allegato D dell'accordo in questione ;

considerando che sulla base dello scambio di lettere, firmato il .....(3) e previsto all'articolo 14 dell'accordo, la riduzione tariffaria è applicabile dal 1° aprile 1977 ; che conviene quindi aprire il contingente tariffario comunitario in oggetto per un primo periodo compreso tra il 1° aprile 1977 e il 31 marzo 1978 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2506/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che stabilisce le norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (4), ha introdotto la nozione di prezzo franco frontiera di riferimento, costituito dal prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando tuttavia che non sono disponibili — né a livello comunitario né a livello nazionale — dati statistici per le qualità di vino in questione e che quindi non può essere avanzata alcuna previsione valida di importazione ; che, su tale base, è opportuno prevedere una ripartizione dei volumi contingentali in aliquote iniziali, ripartizione che tenga conto delle possibilità di assorbimento di detti vini sui mercati dei vari Stati membri ;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti ciascun volume contingentale, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 50 % di ciascun volume contingentale ;

(1) GU n. C 57 del 7. 3. 1977, pag. 59.
(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1976, pag. 98.
(3) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 256 del 2. 10. 1975, pag. 2.

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente una delle sue aliquote iniziali effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consente ; che ciascuna aliquota iniziale e complementare deve essere valida fino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri ;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale, una cospicua rimanenza di un' aliquota iniziale fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva corrispondente, per evitare che una parte di un contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° aprile 1977 al 31 marzo 1978, sono aperti contingenti tariffari comunitari per i seguenti prodotti originari del Marocco, entro i limiti indicati qui di seguito :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente
22.05	Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) :	
	C. altri :	
	— vini con le seguenti denominazioni di origine : BERKANE, SAIS, BENI M'TIR, GUERROUANE, ZEMMOUR, ZENNATA	
	con gradazione alcolica effettiva non superiore a 15° :	
	— presentati in recipienti contenenti due litri o meno	30 000 hl
	— presentati in recipienti contenenti più di due litri	20 000 hl

2. Nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi completamente. I nuovi Stati membri applicano dazi calcolati conformemente alle disposizioni stabilite in materia nell'accordo provvisorio nell'atto di adesione.

3. Al fine di far beneficiare questi vini dei suddetti contingenti tariffari, i prezzi praticati all'importazione nella Comunità devono in ogni momento essere almeno pari ai prezzi franco frontiera di riferimento, loro applicabili, di cui al regolamento (CEE) n. 2506/75 ed ai testi successivi.

4. I vini presentati in recipienti contenenti più di due litri devono essere conformi ai seguenti requisiti di condizionamento :

a) i recipienti devono essere adattati al trasporto dei vini e riservati unicamente a tale uso ;

b) i recipienti devono essere riempiti per intero ;

c) i sistemi di chiusura dei recipienti devono essere inviolabili e garantire che nessuna manipolazione sia avvenuta durante il trasporto o il deposito, fatte salve le manipolazioni debitamente controllate dalle autorità marocchine e dalle autorità degli Stati membri ;

d) ogni recipiente deve avere un'etichetta che consenta d'identificare il vino di qualità in esso contenuto ;

e) il trasporto di questi vini può essere effettuato solo in recipienti di un contenuto massimo di 25 hl.

5. All'importazione, ciascuno di tali vini dev'essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalle competenti autorità marocchine, conformemente al modello allegato al presente regolamento.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 marzo 1978 corrispondono ai seguenti quantitativi :

(in ettolitri)

Stati membri	Vini a denominazione di origine presentati in recipienti contenenti :	
	due litri o meno	più di due litri
Benelux	2 500	1 670
Danimarca	1 500	1 000
Germania (R.f.)	3 000	2 000
Francia	3 000	2 000
Irlanda	1 000	660
Italia	1 500	1 000
Regno Unito	2 500	1 670
Totale	15 000	10 000

3. La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 15 000 e 10 000 ettolitri, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se una delle aliquote iniziali di uno Stato membro, fissate all'articolo 2, paragrafo 2, o questa stessa aliquota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della sua aliquota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle aliquote iniziali di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della sua aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde aliquote di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione sui motivi che li hanno indotti ad applicare e disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 marzo 1978.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° febbraio 1978, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che alla data del 15 gennaio 1978 eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Può essere versato un quantitativo superiore, se vi è motivo di ritenere che esso possa rimanere inutilizzato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° febbraio 1978, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 gennaio 1978 incluso e imputate ai contingenti comunitari, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle loro aliquote iniziali versata nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede a contabilizzare la consistenza delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, in base alle notifiche pervenute, sul grado di esaurimento delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 febbraio 1978 sullo stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte maggiorata dei contingenti comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni originarie del Marocco, presentate in dogana accompagnate dalle dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 8

Gli Stati membri informano la Commissione, su richiesta di questa, sulle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. OWEN

BILAG — ANHANG — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

1. المصدر – Eksportør – Ausführer – Exporter – Exportateur – Esportatore – Exporteur:

2. الرقم – Nummer – Nummer – Number – Numéro – Numero – Nummer

00000

3. (Ursprungsbezeichnung garantierende Stelle)

4. المرسل اليه – Modtager – Empfänger – Consignee – Destinataire – Destinatario – Geadresseerde:

5. شهادة التسمية الاصلية
CERTIFIKAT FOR OPRINDELSESBETEGNELSE
BESCHEINIGUNG DER URSPRUNGSBEZEICHNUNG
CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN
CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE
CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CERTIFICAAT VAN BENAMING VAN OORSPRONG

6. وسيلة النقل – Transportmiddel – Beförderungsmittel – Means of transport – Moyen de transport – Mezzo di trasporto – Vervoermiddel:

7. (Ursprungsbezeichnung)

8. مكان الافراغ – Losningssted – Entladungsort – Place of unloading – Lieu de déchargement – Luogo di sbarco – Plaats van lossing:

9. الانواع والارقام ، عدد ونوع الطرود Mærker og numre, kollienes antal og art Zeichen und Nummern, Anzahl und Art der Packstücke Marks and numbers, number and kind of packages Marques et numéros, nombre et nature des colis Marca e numero, quantità e natura dei colli Merken en nummers, aantal en soort der colli	10. الوزن الخام Bruttovægt Rohgewicht Gross weight Poids brut Peso lordo Brutogewicht	11. ليترات Liter Liter Litres Litres Litri Liter

12. (بالحروف) ليترات – Liter (i bogstaver) – Liter (in Buchstaben) – Litres (in words) – Litres (en lettres) – Litri (in lettere) – Liter (voluit):

13. تأشيرة الهيئة المرسلة – Påtegning fra udstedende organ – Bescheinigung der erteilenden Stelle – Certificate of the issuing authority – Visa de l'organisme émetteur – Visto dell'organismo emittente – Visum van de instantie van afgifte:

14. تأشيرة الجمارك – Toldstedets attest – Sichtvermerk der Zollstelle – Customs stamp – Visa de la douane – Visto della dogana – Visum van de douane

(Oversættelse se nr. 15 – Übersetzung siehe Nr. 15 – see the translation under No 15 – Voir traduction au nº 15 – Vedi traduzione al n. 15 – Zie voor vertaling nr. 15)

Det bekræftes, at vinen, der er nævnt i dette certifikat, er fremstillet i ..... området og ifølge marokkansk lovgivning er berettiget til oprindelsesbetegnelsen: ».....«.
Alkohol tilsat denne vin er alkohol fremstillet af vin.

Wir bestätigen, daß der in dieser Bescheinigung bezeichnete Wein im Bezirk ..... gewonnen wurde und ihm nach marokkanischem Gesetz die Ursprungsbezeichnung „....." zuerkannt wird.
Der diesem Wein zugefügte Alkohol ist aus Wein gewonnener Alkohol.

We hereby certify that the wine described in this certificate is wine produced within the wine district of ..... and is considered by Maroccan legislation as entitled to the designation of origin '.....'.
The alcohol added to this wine is alcohol of vinous origin.

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a été produit dans la zone de ..... et est reconnu, suivant la loi marocaine, comme ayant droit à la dénomination d'origine «.....».
L'alcool ajouté à ce vin est de l'alcool d'origine vinique.

Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto nella zona di ..... ed è riconosciuto, secondo la legge marocchina come avente diritto alla denominazione di origine «.....».
L'alcole aggiunto a questo vino è alcole di origine vinica.

Wij verklaren dat de in dit certificaat omschreven wijn is vervaardigd in het wijndistrict van ..... en dat volgens de Marokkaanse wetgeving de benaming van oorsprong „....." erkend wordt.
De aan deze wijn toegevoegde alcohol is alcohol, uit wijn gewonnen.

16. (1)

يحتفظ بهذه الخانة لبيانات اخرى من الدولة المصدرة

(1) Rubrik forbeholdt eksportlandets andre angivelser.
(1) Diese Nummer ist weiteren Angaben des Ausfuhrlandes vorbehalten.
(1) Space reserved for additional details given in the exporting country.
(1) Case réservée pour d'autres indications du pays exportateur.
(1) Spazio riservato per altre indicazioni del paese esportatore.
(1) Ruimte bestemd voor andere gegevens van het land van uitvoer.